

POIn
Programma Operativo Interregionale
(FESR) 2007 - 2013
 “Attrattori culturali, naturali e turismo”

Asse I – Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale
Linea di intervento I.1.1

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TITOLO DELL’INTERVENTO

“INTEGRAZIONE APULIA FILM HOUSE”

STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Apulia Film Commission

R.U.P. <i>Project Manager</i>	<p>Dott. Silvio Maselli Direttore Apulia Film Commission</p> <hr/> <p>dott.^{ssa} Cristina Piscitelli - Assistente al R.U.P.</p>
PROGETTISTA <i>Designer</i>	<p>Ing. Raphael Mayer Aboav - Progettista incaricato e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</p>
Consulenti <i>Design Consultant</i>	<p>ing. Giancarlo Mondello - coordinamento generale arch. Francesco Ghio - architettura - allestimento prof. ing. Giuseppe Cafaro - impianti elettrici speciali dott. Daniele Basilio - contenuti artistico - creativi dott. Massimo Modugno - contenuti multimediali ed educativi dott. Gaetano Martino - contenuti museologici dott.^{ssa} Eleonora De Vitofrancesco - scenografie dott. Raffaele Santo - contenuti grafici</p>

SOMMARIO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
1. Oggetto dell'appalto.....	3
2. Importo delle forniture in appalto.....	3
3. Modalità di stipulazione del contratto.....	3
4. CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	3
5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	3
6. Documenti che fanno parte del contratto.....	4
7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	4
8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore dell'esecuzione della fornitura..	5
9. Norme generali sui materiali, i componenti e i sistemi.....	5
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	6
10. Esecuzione delle forniture.....	6
11. Termini per l'ultimazione delle forniture.....	7
12. Penali in caso di ritardo.....	7
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	8
13. Anticipazione.....	8
14. Pagamenti in acconto.....	8
15. Pagamenti a saldo.....	9
16. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	9
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE.....	10
17. Forniture a corpo.....	10
18. Oneri per la sicurezza.....	10
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	10
19. Garanzia provvisoria.....	10
20. Garanzia fidejussoria definitiva.....	11
21. Garanzia delle forniture.....	12
22. Riduzione delle garanzie.....	12
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	12
23. Norme di sicurezza generali.....	12
24. Sicurezza sul luogo di lavoro.....	12
25. Piani di sicurezza.....	13
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	13
26. Subappalto e distacco di manodopera.....	13
27. Responsabilità in materia di subappalto.....	15
28. Pagamento dei subappaltatori.....	15
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	15
29. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	15
30. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio delle forniture.....	15
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	17
31. Ultimazione delle forniture e gratuita manutenzione.....	17
32. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	17
33. Presa in consegna delle forniture ultimate.....	18
CAPO 12- NORME FINALI.....	18
34. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	18
35. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	18

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione di forniture per allestimenti, arredi e dotazione strumentazione tecnologica, multimediale e software per il Palazzo del Mezzogiorno, Padiglione 81 della Fiera del Levante di Bari, per il funzionamento di "Apulia Film House" e della sua arena, spazio culturale del nuovo secolo per bambini, famiglie e adulti per la conoscenza del passato del presente e del futuro del cinema e dei nuovi media.

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico Progetto (CUP)
5737417A47	B9211400050008

2. Importo delle forniture in appalto

L'importo complessivo a base d'asta delle forniture, a corpo, comprese nel presente appalto, ammonta a euro **983.165,65 (novecentoottantatremilacentosessantacinque/65) oltre IVA**, al lordo dei ribassi d'asta di cui:

- € **744.788,64** per forniture (arredi, tecnologie e cimeli);
- € **19.998,30** per l'attuazione dei piani della sicurezza, **non soggetti a ribasso**;
- € **218.378,71** oneri per la manodopera, **non soggetti a ribasso**.

3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo".
2. L'importo contrattuale della parte di fornitura a corpo, di cui all'articolo 2, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo della parte di fornitura a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione alla fornitura a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera e che siano inequivocabilmente estranee alle forniture a corpo già previsti.
4. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle forniture poste a base di gara di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale.

4. CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità alle quali la fornitura è finalizzata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- c) l'elenco prezzi unitari;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- f) le polizze di garanzia;
- g) l'offerta dell'impresa aggiudicataria.

7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalto di forniture, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare delle modalità della fornitura;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le forniture a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze in fase di posa in opera e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

8. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore dell'esecuzione della fornitura

1. L'Appaltatore nel contratto deve eleggere domicilio, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare al Direttore dell'Esecuzione della fornitura, il nominativo di un proprio rappresentante che assuma il ruolo di Responsabile dell'esecuzione della fornitura
3. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti obblighi ed oneri precisati al successivo articolo. Inoltre, con la sottoscrizione del contratto, all'Appaltatore compete l'onere per il trasporto in loco, lo scarico, il tiro in alto degli arredi e apparecchiature, anche mediante l'utilizzo di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc, il montaggio e il fissaggio ove necessario, e quant'altro necessario per dare la fornitura in opera a regola d'arte. Il Direttore dell'esecuzione della fornitura unitamente al Responsabile del Procedimento, potranno rifiutare quelle forniture che, a loro insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti, secondo le previsioni di progetto. Quelli rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente e sostituiti con materiali conformi al Capitolato. Qualora si manifestino difetti occulti sfuggiti al primo esame, la ditta sarà egualmente tenuta a sostituire o riparare, secondo gli ordini del Direttore dell'esecuzione della fornitura, le forniture ritenute difettose, fino al collaudo o anche a liquidazione finale avvenuta. I materiali offerti, comunque, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (allegando copia certificato di omologazione in Classe 1 di Reazione al fuoco, rilasciato dal Ministero degli Interni). Per ulteriori prescrizioni si rimanda alle indicazioni contenute, per ogni arredo, nel "disciplinare descrittivo delle forniture" e nell'elenco prezzi. L'impresa, nella formulazione dell'offerta, dovrà inoltre espressamente dichiarare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta con particolare riferimento alla ubicazione dei locali in parola, come indicato nella pianta di progetto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o del nominativo di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

9. Norme generali sui materiali, i componenti e i sistemi

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di fornitura, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nel computo metrico.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

10. Esecuzione delle forniture

1. L'esecuzione delle forniture ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla consegna della fornitura, risultante da apposito verbale.
2. La Ditta Aggiudicataria, prima di procedere con le attività di fornitura, dovrà redigere un Piano della fornitura indicando: il giorno stabilito a partire dal quale inizieranno le attività di fornitura e le apparecchiature messe a disposizione per l'esecuzione della stessa fornitura, i nominativi dei referenti tecnici ed operativi che parteciperanno alle fasi di fornitura. Tale Piano deve essere trasmesso entro 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto al Direttore dell'esecuzione della fornitura dell'Ente Appaltante. Il Piano deve essere approvato da parte dell'Ente Appaltante in accordo con il Progettista.
3. Il termine delle attività di fornitura, installazione, messa in funzionamento delle forniture deve essere attestato da una dichiarazione di pronti al collaudo firmata dal Responsabile della Fornitura della Ditta Aggiudicataria e da trasmettere per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore dell'esecuzione della fornitura dell'Ente Appaltante.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti e quelle del codice civile in quanto applicabili. L'Ente Appaltante è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose nonché da ogni pretesa ed azione a riguardo che derivasse in qualsiasi modo da quanto forma oggetto del presente capitolato.
5. La garanzia, la manutenzione e l'assistenza obbligano l'aggiudicatario: - alla fornitura di materiali privi di difetti, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato ed installato a regola d'arte; ad assicurare, per un periodo non inferiore a quello della garanzia prestata dalla data di installazione, il servizio di assistenza tecnica, intesa come manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione dovuti a difetti costruttivi, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza di componenti della fornitura, il fornitore provvede alla sostituzione delle stesse o delle parti di ricambio difettate entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento; - garantire l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o di rotture, anche nel caso in cui il materiale non risulti più in produzione, per un periodo di almeno 2 (due) anni dalla fornitura. In caso di ritardo nella fornitura l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare i danni derivanti dall'inadempienza. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, ad opere ultimate (allestimenti ed impianti) e prima dei collaudi definitivi la documentazione "as built", le certificazioni ed il manuale di manutenzione di impianti, allestimenti, arredi e software. In particolare: - i cataloghi di tutti i materiali e delle apparecchiature installate; - istruzioni dattiloscritte per il funzionamento degli impianti -istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle apparecchiature -istruzioni dattiloscritte per la manutenzione degli arredi e degli allestimenti -programma strutturato della manutenzione - certificazioni e verbali di collaudo -certificati di conformità della posa e/o

dell'installazione, completi di schemi ed elaborati grafici -documentazione comprovante il positivo espletamento delle pratiche nei confronti degli enti di controllo (dove previsti). La documentazione "as built" dovrà essere stesa con la massima accuratezza, numerando tutti i manufatti in campo e sui disegni, in modo che sia facilitata l'individuazione del luogo e della funzione che svolgono. In particolare gli "as built" (stesi a cura dell'Appaltatore), conterranno il progetto esecutivo aggiornato e tutte le informazioni utili a facilitare la manutenzione e la ricerca dei guasti, oltre che a facilitare la redazione di eventuali futuri progetti di ampliamento e/o modifica. Il manuale di manutenzione dovrà evidenziare sia i costi da sostenere (mese per mese) sia tutte le operazioni occorrenti per mantenere efficienti impianti, allestimenti e arredi. Dovranno essere anche evidenziati i momenti in cui particolari componenti necessitano di collaudi e/o verifiche da certificarsi secondo la normativa vigente. In particolare, al termine delle forniture dovrà anche essere rilasciata dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 46/90, DPR 447/91, con tutti gli allegati obbligatori, con la specificazione del rispetto del Decreto Legislativo 626/96, il tutto nelle dovute tre copie. Le spese per produrre tutta la documentazione, sono a carico dell'Appaltatore. In generale tutta la documentazione dovrà essere fornita in italiano, in tre copie cartacee e su supporto ottico (CD e DVD), generati con software da concordarsi con la Stazione appaltante.

11. Termini per l'ultimazione delle forniture

1. Il tempo utile per ultimare l'esecuzione di tutte le forniture comprese nell'appalto è fissato in **180 giorni (centottanta giorni)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del Piano delle Forniture da parte del Direttore dell'esecuzione della fornitura.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma di esecuzione delle forniture predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle forniture.

12. Penali in caso di ritardo

1.
 - a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle forniture, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata una penale pari al 1 per mille (unpermille) sull'importo netto contrattuale;
 - b) per le forniture dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dell'esecuzione delle forniture rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione della fornitura con l'atto di consegna degli stessi;

- b) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecuzione della fornitura per il ripristino delle forniture non accettabili o danneggiate;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle forniture, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma di esecuzione delle forniture.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo delle forniture di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiate.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

13. Anticipazione

1. E' prevista un'anticipazione pari al **30%** dell'importo aggiudicato, ferme restando le condizioni di pagamento elencate al successivo articolo.

14. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento rispetto alle forniture messe in opera, mediante emissione di certificati di pagamento pari al 30% dell'importo aggiudicato, e quindi saldo finale, ultima rata, pari al 10%.
2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo delle forniture eseguite di cui al comma 1, il direttore dell'esecuzione della fornitura redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "*forniture a tutto il*" con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora la messa in opera delle forniture rimanga sospesa per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario delle forniture e degli eventuali subappaltatori;
 - all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale.

15. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale delle forniture è redatto entro 60 giorni dalla data della loro completa esecuzione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione della fornitura e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale delle forniture deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12.03.2004, n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 14, comma 6 del presente capitolato.

16. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE

17. Forniture a corpo

1. La valutazione delle forniture a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle forniture a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette forniture.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle forniture appaltata secondo le regole dell'arte.

18. Oneri per la sicurezza

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

19. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione delle forniture è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo delle forniture a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma

2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante" prevista dall'art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE".

3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 29.

20. Garanzia fidejussoria definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento della posa in opera delle forniture o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004, n. 123, integrato con la clausola *"della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante"* prevista dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore;

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

21. Garanzia delle forniture

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire tutte le certificazioni di conformità delle forniture stesse, sia per la qualità dei materiali, sia del rispetto delle norme e leggi in materia. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire l'intera fornitura per un periodo di mesi ventiquattro (24) decorrenti dalla data del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione. Pertanto, la Ditta aggiudicataria fino alla data di rilascio del predetto Certificato di Collaudo, dovrà provvedere durante tale periodo, intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo delle forniture, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

22. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 29 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui al precedente comma 1.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte ad esse riferibile.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

23. Norme di sicurezza generali

1. Le forniture oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

24. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

25. Piani di sicurezza

1. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio della posa in opera delle forniture, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore può, nel corso dell'esecuzione delle forniture, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

26. Subappalto e distacco di manodopera

1. E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, per una quota massima del 30 per cento, in termini economici, dell'importo della fornitura.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le forniture o le parti di forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c1) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante una o più

dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle relative forniture, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle forniture affidate, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4. L'affidamento di forniture in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l'appaltatore deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione della fornitura, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le forniture e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento delle forniture, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

d) l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

27. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per la fornitura oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza delle forniture subappaltate.

2. Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 29.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

28. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui ai precedenti artt. 25 e 26.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

29. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della esecuzione delle forniture

30. Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio delle forniture

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle forniture;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle forniture;
- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- e) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento della posa in opera delle forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle forniture nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 25 e 26 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dell'esecuzione, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto n. 81 del 2008.
3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle forniture, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato delle forniture.
5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle forniture, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo della fornitura mancante da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle forniture posti a base d'asta nell'appalto originario, e l'ammontare lordo delle forniture già eseguite dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle forniture e l'importo netto delle stesse risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di

direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

31. Ultimazione delle forniture e gratuita manutenzione

1. Al termine delle forniture e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice (c.d. pronti al collaudo) il direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione delle forniture il direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle forniture.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità della fornitura che l'impresa appaltatrice è tenuta a risolvere a sue spese mediante sostituzione del bene nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di forniture che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dalla mancata sostituzione e comunque all'importo non inferiore a quello del valore del bene da sostituire.

3. L'ente appaltante si riserva di accettare parzialmente o totalmente la fornitura con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione dell'esecuzione ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione delle forniture decorre il periodo di gratuita manutenzione (24 mesi); tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

5. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/10.

32. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione delle forniture.

2. Durante l'esecuzione delle forniture la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

33. Presa in consegna delle forniture ultimate

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture appaltate anche subito dopo l'ultimazione.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle forniture, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dell'esecuzione o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le forniture dopo l'ultimazione, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12- NORME FINALI

34. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi della fornitura rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

35. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto

c) ogni altra spesa connessa alla fornitura.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
